

# **REPUBBLICA ITALIANA**

# IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

### IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE XVII

nella persona del giudice Andrea Postiglione ha emesso la seguente:

# **SENTENZA**

nella causa civile di I grado iscritta al n. 1993 R.G.A.C. dell'anno 2019 vertente


TRA
elettivamente domiciliato in Roma,
che lo rappresenta e difende per procura del 17
dicembre 2018 allegata all'atto di citazione;
Attore opponente
E
S.R.L. c.f. elettivamente domiciliata in La Spezia,
n. 170 c/o Avv. che la rappresentano e
difendono per procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
Convenuta opposta
Oggetto: contratti bancari.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: come da citazione e comparsa di risposta.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con decreto n. 22156 del 16 ottobre 2018, il Tribunale di Roma ingiungeva a

pagamento di euro 5.375,23 in favore di S.R.L. sulla base del rapporto contrattuale

n. 10248204, intrattenuto tra l'odierno opponente ed S.p.A., che dava luogo ad un credito





Il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando all'esito i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

rimesso in termini per svolgere la mediazione obbligatoria.

La causa deve essere dichiarata improcedibile ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28/2010 per mancato esperimento della mediazione obbligatoria; si verte infatti in materia di contratti bancari. Con la sentenza n. 19596/2020, le Sezioni unite hanno affermato che procedimenti instaurati con ricorso per ingiunzione incombe sull'opposto, attore in senso sostanziale, l'onere di attivarsi al fine di esperire detta procedura. In tal senso è stato affermato che "Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo".

Ritiene il giudice che, essendo il termine già stato concesso con ordinanza del 2 ottobre 2019, non vi sia spazio per la concessione di ulteriore termine né per la remissione in termine non vertendosi, per stessa ammissione delle parti, nell'ambito applicativo di cui all'art. 153 II c.p.c. Ne consegue, in



Sentenza n. 7314/2021 pubbl. il 28/04/2021

RG n. 1993/2019

applicazione dei principi giurisprudenziali sopra compendiati, l'improcedibilità della domanda e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Considerati i dubbi interpretativi esistenti in materia e in considerazione della novità della questione, si ritiene equa la compensazione integrale delle spese del procedimento.

# P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:

- revoca il decreto ingiuntivo n. 22156 emesso dal Tribunale di Roma il 16 ottobre 2018;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Roma il 28/04/2021

Il Giudice

Andrea Postiglione





